

D.P.C.M. 3 settembre 1999

Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241;

Visto il comma 1 dell'art. 40 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 - Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996;

Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modifiche ed integrazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 1988;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Considerata la necessità di dare urgente e completa attuazione alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, anche in considerazione del parere motivato complementare del 29 settembre 1998 con il quale la Commissione delle Comunità europee ha invitato la Repubblica italiana a prendere le misure necessarie per la sottoposizione alla valutazione dell'impatto ambientale di taluni progetti di cui all'allegato II alla direttiva predetta quando questi abbiano un impatto ambientale importante;

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante:

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", corredato delle relative note, che delega alle regioni le competenze in materia di valutazione dell'impatto ambientale per quanto riguarda i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di minerali solidi e di idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma;

Considerato che appare opportuno modificare la definizione di alcune delle categorie progettuali in materia di rifiuti elencate negli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale, secondo le classificazioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi", e successive integrazioni e modificazioni;

Dato atto che con successivo atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'art. 71 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono individuate le categorie di opere, interventi ed attività da sottoposte a valutazione d'impatto ambientale di competenza statale da trasferirsi alla competenza regionale;

Sentite le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

DECRETA:

È approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale.

Art. 1.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, provvedono ad aggiornare le proprie vigenti disposizioni con quelle contenute nel presente atto.

Art.2.

1. *Aggiunge le lettere s), t), u), v) e z) all'allegato A al D.P.R. 12 aprile 1996.*
2. *Aggiunge al punto 2 dell'allegato B al D.P.R. 12 aprile 1996, le parole: "ed estrattiva", e sostituisce, allo stesso punto 2, alla fine della lettera a), il punto con un punto e virgola. Aggiunge inoltre, allo stesso punto 2, le lettere b), c), d), e), f).*
3. *Aggiunge la lettera z) al punto 7 dell'allegato B al D.P.R. 12 aprile 1996.*
4. *Sostituisce, nell'allegato B al D.P.R. 12 aprile 1996, alla fine della lettera o), il punto con un punto e virgola. Aggiunge inoltre, allo stesso allegato, la lettera p).*

Art.3.

1. *Sostituisce le lettere i), l), m), n), o) all'allegato A del D.P.R. 12 aprile 1996.*
2. *Sostituisce le lettere r), s), t), u) al punto 7 dell'allegato B, D.P.R. 12 aprile 1996.*

Art.4.

1. *Nell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, al punto 7: "Progetti di infrastrutture", alla lettera a), le parole: "lavori per l'attrezzamento di aree industriali" sono sostituite dalle seguenti: "progetti di sviluppo di zone industriali o produttive"; alla lettera d), le parole: "derivazione ed opere connesse di acque superficiali" sono sostituite dalle seguenti: "derivazione di acque superficiali ed opere connesse"; alla lettera i), le parole: "simili linee di natura simile" sono sostituite dalle seguenti: "linee simili di tipo particolare".*
2. *Sostituisce la lettera f) dell'allegato A al D.P.R. 12 aprile 1996.*
3. *Sostituisce la lettera g) al punto 8 dell'allegato B al D.P.R. 12 aprile 1996.*

Art.5.

1. *Le regioni disciplinano le modifiche o ampliamenti di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione o di esercizio, che possano avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, per i quali la procedura di VIA è sottoposta alla loro competenza.*

Art.6.

1. *La disciplina di cui al presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.*